

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale

Interrogazione al Sindaco sul "Conferimento di incarichi dirigenziali" alla Segretaria Comunale

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Roberto Carlo Frongia

Preso atto

1. del Decreto del Sindaco Numero 10 del 08.10.2018 avente Oggetto: Conferma nomina della Segretaria Generale dott.ssa Lucia Tegas, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
2. della deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 30.08.2018 concernente La modifica della struttura organizzativa dell'Ente;
3. la nota del 30 agosto 2018 avente ad oggetto: Trasferimento Uffici Comunali;
4. del Decreto numero 9 del 31.08.2018 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali", con il quale si assegna al Segretario Generale la direzione dei seguenti Uffici:
5. Uffici Segreteria generale - Organi istituzionali - **Anticorruzione e trasparenza** - Piattaforma C.C. - **Controlli interni** - Informatizzazione; **Servizio legale**; **Servizio Organizzazione e sviluppo risorse umane e performance** - Servizi demografici (comprendente gli uffici Anagrafe e Stato civile, Elettorale - Statistica - Leva e Toponomastica) e Affari Generali (comprendente gli uffici Protocollo e archivio - URP - Messaggi comunali); Ufficio Europa; nonché, ad interim, la direzione dei seguenti uffici inerenti il Settore I "Finanziario": **Tributi - Economato - Controllo analogo**;
6. della deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 04.09.2018 concernente Piano di Assegnazione delle risorse umane del seguente tenore letterale: La Giunta comunale richiamata la propria deliberazione n.236 del 30.08.2018 con la quale è stata approvata la nuova articolazione della struttura dell'Ente; dato atto che con la nuova struttura organizzativa si è operata una nuova assegnazione dei servizi e degli uffici ai diversi settori dell'Ente; considerato che, al fine di consentire la realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati, ai diversi Settori e uffici risultanti dalla nuova articolazione della struttura comunale devono essere assegnate le unità lavorative; valutata la situazione dei diversi uffici e servizi, le criticità organizzative e gestionali dovute anche a carenza di personale, riscontrate in particolare negli uffici Edilizia Privata, Tributi e Stato Civile e che si intende risolvere con la presente deliberazione; ritenuto di dover provvedere all'assegnazione del personale ai diversi Settori, servizi e uffici risultanti dalla su citata deliberazione, al fine dell'efficace ed efficiente funzionamento della struttura comunale; visto il decreto sindacale n.9 del 31.08.2018 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti dell'Ente; visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; visto il D.lgs 165/01; visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; acquisito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; con votazione unanime delibera 1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare l'allegato prospetto contenente l'assegnazione del personale ai diversi Settori, Servizi e uffici, così come individuati con propria deliberazione n.236 del 30.08.2018; 3. di dare atto che le risorse umane assegnate ai settori dell'Ente sono necessarie alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati nel rispetto dei contenuti della categoria di appartenenza, del profilo professionale rivestito e delle effettive competenze professionali di ogni dipendente; 4. **di demandare al Segretario generale l'adozione degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale ai sensi dell'articolo 44 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in considerazione anche dei principi di rotazione del personale, nonché per sopperire alle carenze di personale e alle criticità riscontrate in particolare negli uffici Edilizia Privata, Tributi e Stato Civile**; 5. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario

- generale, a tutti i dirigenti e alle RSU e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto regioni - autonomie locali;
7. delle disposizioni del segretario generale del 4 settembre 2018 con le quali dispone di assegnare all'ufficio tributi dipendenti disponendo la mobilità interna;
 8. la determinazione n. 2293 del 19.09.2018 con la quale il dirigente Segretario generale dispone la nomina di un dipendente con funzioni sostitutive di agente contabile interno e di economo comunale;

Considerato che

"La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti pubblici è disciplinata dalla legge 190/2012."

"Di norma è individuato tra i dirigenti di ruolo (il testo precedente al Dlgs 97/2016 prevedeva: dirigenti amministrativi di ruolo, di prima fascia). La Funzione pubblica e l'Autorità anticorruzione (determinazione 12/2015) hanno precisato che deve trattarsi di un dirigente in posizione di stabilità, per evitare che il ruolo possa essere compromesso dalla precarietà."

"È da escludere, inoltre, la nomina di dirigenti di diretta collaborazione politica, per via del vincolo fiduciario, così come l'affidamento a dirigenti con incarico di studio/consulenza."

"L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è quindi naturaliter aggiuntivo, ancorché sia possibile dedicargli un ufficio. Indubbio che deve trattarsi di dirigente privo di provvedimenti di condanna o disciplinari. Occorre tener conto di conflitti d'interesse, evitando dirigenti dei settori più esposti a corruzione" (per esempio **ufficio contratti, patrimonio, tributi, personale, controllo analogo, controlli interni**).

"È necessario valutare con attenzione la nomina di Rpct, del responsabile ufficio procedimenti disciplinari (fatta espressa eccezione per gli enti locali di piccole dimensioni -Conferenza Unificata 24 luglio 2013 - Orientamento n. 67/2014)".

"La funzione del Rpct ha carattere preventivo, il responsabile Upd ha competenze di accertamento/sanzionatorie. La sovrapposizione comporta una figura «persecutoria» piuttosto che di filtro disciplinare di fatti e comportamenti."

"Ha capovolto tale logica l'orientamento Anac n. 1488561/2015 che suggerisce il conferimento di responsabile Upd a un funzionario super partes come il Segretario, evitando dirigenti responsabili di uffici operativi. Questa soluzione sembra ora nuovamente preclusa dal nuovo articolo 1, comma 7, legge 190/2012 (Dlgs 97/2016), secondo cui il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» (ergo ad altri da sé) i nominativi dei dipendenti che non hanno rispettato le misure anticorruzione. Nell'affidamento è opportuno comunque seguire un criterio di rotazione/alternanza."

"Per gli enti locali la legge individua il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza direttamente e di norma nel Segretario. Il Dlgs 97/2016 ha esteso la scelta alternativa normale al dirigente apicale. La casistica ha evidenziato problematiche nel caso di Segretario/Rpct attributivo di funzioni ad interim di direzione dei servizi finanziari."

"Il Rpct/Segretario è incaricato di responsabilità di servizi in potenziale conflitto d'interesse anche con le funzioni anticorruzione e, peraltro, sebbene non sia tenuto a rendere pareri/attestazioni contabili, ha comunque il compito, vitale per l'interesse pubblico, di esprimere pareri di legittimità sulle delibere dell'Ente (Corte dei conti - Sezione III Giurisdizione centrale di appello-sentenza 40/2013)".

"Anche l'articolo 323 codice penale ha fondato un dovere generale di astensione in caso di conflitto, anche solo potenziale, di interessi. Non occorre che l'interesse sia finalizzato a un ingiusto vantaggio o a un danno ad altri, ma si mira a prevenire in radice il conflitto di interesse (articolo 97 Costituzione). Parimenti,

l'articolo 7 del Dpr 62/2013 stabilisce che i dipendenti pubblici devono astenersi da decisioni o attività che possano coinvolgere propri interessi ed in ogni altro caso di convenienza".

"Come asseverato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1107/1988, dunque, il dovere di astensione del pubblico ufficiale in caso di conflitto di interessi, rientra negli stessi postulati generali dell'Ordinamento positivo. Di talchè si ritiene di condividere l'orientamento degli enti che hanno predisposto argini a potenziali conflitti d'interessi, con strumenti organizzativi utili ad evitare mescolanza controllore-controllato, purché tuttavia non falliscano ab ovo (es. decreto sindacale) nel costruire anche solo temporaneamente, situazioni di conflitto d'interesse, per certo inarginabili con atti consequenziali o derivati (es. direttive)."

"Il ritratto si fa più mosso se si considera che la legge ha lasciato alla valutazione caso per caso e/o a soddisfacenti motivazioni, il collimante problema delle ulteriori attribuzioni di Rpct al Segretario in questi casi. È rintracciabile un unico viatico organizzativo universale nell'articolo 97, comma 4, lettera d) del Tuel, secondo cui il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli da statuto, regolamenti o conferitagli dal sindaco. Tuttavia, il combinato disposto con l'articolo 89 del Tuel (l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è di riserva regolamentare) comporta che l'attribuzione di titolarità di servizi al Segretario, anche se temporaneamente, sia da prevedere con disposizione regolamentare e previa verifica d'assenza di alternative figure professionali".

"Precipitato ne è: il conferimento (seppur temporaneo) di funzioni al Segretario/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, posto dal Sindaco, deve essere vagliato come ineluttabilmente residuale (ex plurimis, Consiglio di Stato n. 6061/2012; Corte Conti sezioni controllo Sardegna n. 28/2013)".

Per riassumere, dall'esame degli atti, emergono evidenti criticità rispetto alla normativa in materia di legislazione degli enti locali e della normativa in materia di prevenzione della corruzione. La prima attiene al divieto assoluto di attribuzione di funzioni dirigenziali al Segretario in presenza di altri dirigenti. L'amministrazione del Comune di Iglesias contempla nel suo organico tre figure dirigenziali che ben possono svolgere tutte le funzioni ed i servizi. Tale progressiva concentrazione di potere in capo al Segretario comporta, per di più, l'opportunità in capo alla stessa persona di operare in nome e per conto dell'Amministrazione e, nel contempo, di valutare la correttezza di quell'operato e di attribuire il parere di regolarità tecnica e giuridica sul medesimo. In sostanza: il controllore che controlla se stesso. Eventualità, questa, fortemente stigmatizzata dalla L. 190/2012.

Tutto ciò premesso

Interroga il Sindaco per sapere:

- a) Se è stato chiesto un parere al Servizio Legale;
- b) quale è il contenuto del parere eventualmente reso dal Servizio Legale;
- c) quali iniziative intende intraprendere per rimuovere le evidenti "criticità".

Roberto Carlo Frongia